

ARGOMENTI CIRCA I QUALI E' NECESSARIO EMANARE DISPOSIZIONI OPERATIVE
PER L'APPLICAZIONE A LIVELLO REGIONALE

1) Argomenti riguardanti articoli del D.M. 27 novembre 2009, n. 18354 "Disposizioni per l'attuazione dei Reg. nn. 834/2007, 889/2008, 1235/2008 e successive modifiche, riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici (in appresso denominato Decreto)"

1. Art. 4, paragrafo 2 "Origine degli animali non biologici"

In un'azienda biologica possono essere introdotti unicamente animali allevati in modo biologico. Solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni degli artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico.

Al fine di verificare la disponibilità di animali biologici di cui all'art. 9 paragrafo 1 - 5 e all'art. 42 del Reg. (CE) n. 889/2008 è prevista l'istituzione, presso il Mipaaf, di una banca dati su base volontaria, contenente le informazioni sulla disponibilità di animali allevati con metodo biologico.

La banca dati informatizzata è costituita dalle informazioni provenienti dai produttori stessi e sarà consultabile presso il sito del SINAB (www.sinab.it).

L'autorità competente di cui al paragrafo 4 dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008, incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammifere non biologiche consentite per il rinnovo del patrimonio, viene individuata nella Provincia o Comunità Montana competente per territorio, alla quale l'azienda ha presentato notifica.

L'iter previsto per la gestione della richiesta della presente deroga è descritto all'art. 4, paragrafo 2 del Decreto. Ad integrazione di quanto riportato nel Decreto, la Provincia o Comunità Montana competente per territorio comunica l'eventuale concessione della deroga in questione anche al settore regionale "Agricoltura sostenibile".

2. Art. 4, paragrafo 10 "Numero massimo di animali per ettaro"

Per stabilire il numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro si fa riferimento ai valori di produzione di azoto stabiliti nella tabella 2 dell'allegato 1 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (e s. m. i.).

3. Art. 6, paragrafo 2 "Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione"

Ai sensi del paragrafo 2 art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 l'autorità competente, individuata dal Decreto nelle Regioni e nelle Province autonome, può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori.

In Piemonte le autorità competenti sono le Province e le Comunità Montane, anche sulla base di quanto previsto dalle Istruzioni per l'applicazione della L.R. n. 13/99 (approvate con la D.G.R. n. 25-3384 del 02/07/01), in riferimento alla passata normativa comunitaria (il Regolamento n. 2092/91 e s.m.i.) che, al punto 5.c, prevedono che: "Le Province e le Comunità Montane formulano il parere circa la proposta degli Organismi di Controllo (in appresso definiti OdC) di variare il periodo di conversione in casi particolari riferiti a singoli operatori (Reg. CEE 2092/91 alleg.1/A punto 1) sulla base delle linee guida elaborate dall'Assessorato regionale".

Il suddetto riconoscimento retroattivo viene deciso secondo quanto stabilito dalla procedura di cui all'allegato 3 del Decreto. Anche a proposito di tale Allegato, le Autorità competenti sono individuate nelle Province e nelle Comunità Montane. Ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 3 sopra menzionato, la Provincia o Comunità Montana competente per territorio comunica l'eventuale autorizzazione in merito ad un riconoscimento di periodi antecedenti alla notifica anche al Settore regionale "Agricoltura sostenibile".

4. Art. 7, paragrafo 3 "Uso di animali non biologici"

In caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, è concessa l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di età, di cui all'art. 42 lettera a) del Reg. (CE) 889/2008.

L'autorizzazione di cui all'art. 42, lettera b) del Reg. (CE) 889/2008, e fino al termine del periodo definito nell'articolo medesimo, per l'introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) 889/2008, prevista nel Decreto a carico delle Regioni e Province autonome, in Piemonte può venire concessa, in accordo con la procedura descritta nell'allegato 4 del Decreto, dalla Provincia o dalla Comunità Montana competente per territorio; copia dell'autorizzazione viene trasmessa all'OdC di riferimento ed al Settore regionale "Agricoltura sostenibile".

Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell'allegato 4 del Decreto; il controllo su tali produttori è effettuato dal Corpo Forestale dello Stato.

5. Art. 7, paragrafo 6 "Circostanze calamitose"

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08 le Regioni e le Province autonome, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggiera indicata nel provvedimento di autorizzazione stesso.

In Piemonte le richieste in merito all'utilizzo dei mangimi sopraccitati devono essere presentate alla Provincia od alla Comunità Montana competente per territorio, corredate dalla seguente documentazione:

1. ragione sociale dell'operatore;
2. motivazioni sulla base delle quali si ritiene che ci siano le condizioni per l'applicazione della deroga, suffragate da documentazione adeguata (bollettini metereologici, relazioni Arpa, ecc.);
3. gli appezzamenti interessati, con indicazione della perdita di produzione foraggiera;
4. il periodo limitato di tempo previsto di applicazione della deroga in questione;
5. la percentuale di alimenti convenzionali, calcolata in termini di sostanza secca su base annua e giornaliera, che si prevede di inserire nella dieta.

La Provincia o la Comunità Montana competente, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (CE) n. 889/2008, può autorizzare l'operatore che ha presentato l'istanza ad applicare tale deroga, limitatamente al caso proposto. L'autorizzazione verrà comunicata contestualmente in copia anche all'OdC ed al Settore regionale "Agricoltura sostenibile".

Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/2008, è rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalla Provincia o dalla Comunità Montana competente.

2) Argomenti riguardanti gli articoli 40 e 95 del Reg (CE) n. 889/2008 (di cui non è fornita specificazione nel Decreto).

1. Art. 40 "Produzione parallela".

L'articolo 40 del Reg. (CE) n. 889/2008 "Produzione parallela" prevede che un produttore possa gestire più unità di produzione nella stessa zona, nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni e quando le varietà non sono facilmente distinguibili, sempre che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci il prima possibile e comunque entro cinque anni;
- b) sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;
- c) l'organismo di controllo viene informato con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;

d) a raccolta ultimata, il produttore comunica all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate nonché le misure applicate per separare i prodotti;

e) il piano di conversione e le misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del titolo IV del Reg. 889/2008 sono stati approvati dall'autorità competente; tale approvazione deve essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione.

In Piemonte l'autorità competente è individuata nella Provincia o nella Comunità Montana competente per territorio.

L'iter di riferimento per la valutazione delle richieste presentate dagli operatori interessati è quello descritto nell'allegato 3 del Decreto, in considerazione della similitudine della materia trattata e come precisato dal Mipaaf con la nota n. 7318 del 11/05/2010. Ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 3 del Decreto, la Provincia o Comunità Montana competente per territorio comunica l'eventuale autorizzazione concessa anche al Settore regionale "Agricoltura sostenibile".

Per quando riguarda l'approvazione delle misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del Reg. 889/2008, prevista dall'art. 40 del medesimo regolamento, l'ente competente deve verificare che nella relazione d'ispezione trasmessa dall'OdC insieme al proprio parere risulti la verifica, da parte dell'ispettore dell'OdC incaricato, degli adempimenti a carico dell'operatore di cui ai capi 1 e 2 del Reg. 889/2008 sopraccitati. Tale verifica da parte dell'ente competente deve essere ripetuta, attraverso il coinvolgimento dell'OdC, ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione.

2. Art. 95 "Misure transitorie".

L'articolo 95 del Reg. 889/2008 prevede che durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la stabulazione fissa dei bovini può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, previa autorizzazione dell'autorità competente, purché sia previsto regolare movimento fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera e gestione individuale. L'autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno. L'istanza degli operatori interessati, da presentare all'Autorità Competente, individuata in Piemonte nella Provincia o nella Comunità Montana competente per territorio, dovrà essere corredata dalle relazioni di ispezione di almeno due visite ispettive, effettuate negli ultimi 12 mesi, dove si evinca la verifica dei requisiti sopraccitati. Copia delle autorizzazioni concesse dalle Autorità Competenti devono essere trasmesse, oltre che all'operatore interessato, all'OdC di riferimento ed al Settore regionale "Agricoltura sostenibile".